

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DELLA
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
IN ROMA – VIA MANTOVA 1.**

L'anno duemiladodici, del mese di _____, il giorno _____, in Roma,

TRA

la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (codice fiscale n. 80021670585) rappresentata dal Dott. Walter Anedda domiciliato per la carica presso la sede in Roma, Via Mantova, 1 (di seguito per brevità anche "*Cassa*")

E

la _____, con Sede Legale in _____, C.A.P. _____, Via _____, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____, il _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. I.V.A.: _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____ (di seguito per brevità anche "*Fornitore*") di seguito congiuntamente anche "parti"

PREMESSO CHE

- a seguito di Gara europea indetta dal Consiglio di Amministrazione della *Cassa*, è stato affidato il servizio oggetto del presente Contratto a favore della _____ che ha presentato la migliore offerta;
- il *Fornitore* dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dai suoi allegati e dal Capitolato d'oneri, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- il *Fornitore* ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, ancorché non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il *Fornitore* ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a € _____, nonché è in possesso di una polizza assicurativa contro i rischi della responsabilità civile per un massimale di € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00); tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato d'oneri e l'offerta del fornitore:
3. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto l'allegato esplicitante le condizioni del servizio e il DUVRI, che parimenti si allega;
4. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
 - c) dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive integrazioni;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
5. Si precisa che in caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara di cui alle premesse prodotti dalla *Cassa* prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal *Fornitore*, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal *Fornitore* ed accettate dalla *Cassa*.

Articolo 2

(Oggetto, durata e luogo della prestazione)

1. La *Cassa* affida alla _____, che accetta e si obbliga ad eseguirlo con personale e attrezzature proprie, il servizio di pulizia, esclusa disinfestazione e derattizzazione, dei locali Sede della Cassa in Roma, Via Mantova n. 1, lotti A e B, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nelle condizioni del servizio di cui all'allegato al presente contratto di cui forma parte integrante e inscindibile, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto.
2. La durata del contratto è fissata in tre anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. La CNPDC si riserva, per una sola volta, di esercitare, entro sei mesi dalla scadenza del triennio, la facoltà di chiedere il rinnovo del contratto alle medesime condizioni, per ulteriori due anni.
3. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà la Sede della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, in Roma alla Via Mantova, 1 A

e B.

Articolo 3 **(Corrispettivi)**

1. Il corrispettivo dovuto al *Fornitore* dalla *Cassa* per le prestazioni contrattuali, è pari ad annui € _____ = (_____), oltre IVA, inclusi oneri per la sicurezza.
2. Il predetto corrispettivo è comprensivo di ogni altra attività contrattuale stabilita nel presente Contratto e nel Capitolato d'oneri.
3. Il predetto corrispettivo si riferisce alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 4 **(Identificazione del personale)**

Il *Fornitore* si obbliga a far indossare al personale addetto alle pulizie tute da lavoro o camici con cartellino identificativo. Dovrà segnalare le generalità, l'indirizzo, la posizione I.N.P.S. e I.N.A.I.L. del personale che sarà assegnato a questo servizio, compreso il personale di ausilio inviato per lavori straordinari. Il personale dovrà apporre la propria firma con indicazione dell'orario di inizio e fine prestazione, su cartellino di presenza giornaliera accessibile per controllo e verifica.

La *Cassa* si riserva di istituire diverse modalità di registrazione presenze e si riserva altresì di allontanare, ad insindacabile giudizio, quegli elementi che non osservassero un contegno irreprensibile. La comunicazione delle generalità ed indirizzo dovrà essere effettuata ogni qualvolta si provvedesse alla rotazione del personale

Articolo 5 **(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)**

1. Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, il *Fornitore* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. La *Cassa*, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente, opera una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al *Fornitore* solo dopo che il predetto Ispettorato dichiara cessata la situazione di inadempienza.

In questa ipotesi il *Fornitore* stesso non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

6. Il *Fornitore* si assume l'onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della *Cassa*, di aver adempiuto: (i) al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e assistenza, per la tutela della invalidità, la vecchiaia, per la tutela contro la tubercolosi, la disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ogni altra tutela prevista obbligatoriamente per legge; (ii) al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal Contratto collettivo di lavoro e all'erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di enti previdenziali (assegni familiari ecc.).

Articolo 6

(Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore)

1. Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. Il *Fornitore* si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le

norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto; resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 3 ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della *Cassa*, assumendosene ogni relativa alea.

5. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della *Cassa* dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici.
6. Il *Fornitore* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla *Cassa*.
7. Il *Fornitore* si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla *Cassa* di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
8. In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui ai precedenti commi, la *Cassa*, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 7

(Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali)

1. Il *Fornitore* si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
 - a) prestare il servizio oggetto del Contratto secondo quanto indicato nel Capitolato d'oneri;
 - b) manlevare la *Cassa* dalle pretese che i terzi, inclusi i dipendenti della CNPADC, dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o delle macchine oggetto del presente Contratto;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla *Cassa*.

Articolo 8

(Sciopero del personale di pulizia)

1. In caso di sciopero del personale di pulizia del fornitore, la *Cassa* opererà sul canone mensile le trattenute per l'importo corrispondente alle ore di lavoro non prestate. Il calcolo di dette trattenute sarà effettuato come di seguito indicato:
 - canone complessivo mensile diviso per il numero delle ore mensilmente prestate

dall'insieme delle unità lavorative impegnate nelle pulizie, uguale al costo medio unitario del servizio;

- canone medio unitario orario moltiplicato per le ore di sciopero effettuate da tutte le unità che hanno attuato l'astensione dal lavoro, uguale all'ammontare delle trattenute.

Articolo 9

(Responsabilità)

1. Il *Fornitore* è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto.
2. Il *Fornitore* è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori alla *Cassa*, al suo personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. Il *Fornitore*, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio della *Cassa* e dei terzi e valida per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo *Fornitore* in ordine allo svolgimento di attività oggetto sociale, ivi comprese quelle oggetto del presente Contratto.

Articolo 10

(Fatturazione e pagamenti)

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 3 sarà effettuato dalla *Cassa* in favore del *Fornitore* in rate mensili posticipate a far data dal giorno di stipula del presente contratto e a fronte di presentazione di regolare fattura, dopo controllo e verifica che le prestazioni svolte siano conformi a quanto previsto dal presente contratto.
2. Le fatture emesse dal *Fornitore* dovranno contenere il riferimento al presente Contratto ed essere intestate e spedite alla *Cassa*.
3. La fattura sarà liquidata dalla *Cassa* a 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa, dopo verifica e controllo che le prestazioni svolte siano conformi a quanto previsto e previa acquisizione da parte del *Fornitore* della dichiarazione di accertato rispetto di tutte le norme in tema di assicurazioni sociali ed obbligatorie dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e del DURC in corso di validità. Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente intestato al *Fornitore* presso _____ IBAN _____.
4. Il *Fornitore* prende altresì atto che la *Cassa* non corrisponderà interessi moratori qualora l'eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili alla *Cassa*.
5. Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla *Cassa* le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto

di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Qualora durante il periodo di vigenza del presente contratto lo stabile oggetto del servizio venga utilizzato anche per il periodo di chiusura eventualmente ipotizzato dal *Fornitore* in sede di offerta economica (ovverosia principalmente durante il periodo feriale nel mese di agosto, delle festività natalizie e per le altre festività previste), il *Fornitore* si impegna ad eseguire il servizio con tutti i relativi costi a suo esclusivo carico.

Articolo 11

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 12

(Clausola risolutiva espressa)

1. Le parti convengono che il presente Contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Articolo 13

(Cauzione)

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il *Fornitore* medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di €. _____ mediante la stipula di una fideiussione rilasciata da _____.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Cassa a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi inclusa l'escussione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Cassa verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e su istanza scritta del Fornitore.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Cassa.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 14

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

1. Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata, registrazione.
2. Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

Articolo 15

(Riservatezza)

1. Il *Fornitore* ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente atto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il *Fornitore* è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la *Cassa* ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il *Fornitore* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla *Cassa*.
6. Il *Fornitore* si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. Il *Fornitore* si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

Articolo 16

(Risoluzione)

1. In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto la *Cassa* ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del *Fornitore* per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che la *Cassa* potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con raccomandata a/r, il presente Contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal *Fornitore* nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato d'Oneri;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Cassa;
 - d) mancata copertura assicurativa per responsabilità civile, come indicato nella premessa del presente contratto;
 - e) negli altri casi di cui agli articoli 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 12 (Clausola risolutiva espressa), 15 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del Contratto), 22 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione);
 - f) qualora gli uffici ai quali si riferisce il presente contratto vengano trasferiti in altro loco o soppressi, il contratto si intenderà risolto senza indennizzo alcuno, con decorrenza dal trentesimo giorno da quello in cui la Cassa avrà consegnato all'Ufficio Postale la lettera raccomandata A.R. contenente la comunicazione di cui sopra.

Articolo 17

(Recesso)

1. La *Cassa* ha diritto, nei casi di: (i) giusta causa, (ii) reiterati inadempimenti del *Fornitore*, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera raccomandata a.r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il *Fornitore* perda i requisiti minimi richiesti dalla lettera di invito relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il *Fornitore* medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del *Fornitore* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il *Fornitore* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla *Cassa*.
4. In caso di recesso della *Cassa*, il *Fornitore* ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Articolo 18

(Brevetti industriali e diritti d'autore)

- 1. Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
- 2. Qualora venga promossa nei confronti della Cassa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Cassa è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
- 3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Cassa, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto

del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 19

(Trasparenza dei prezzi)

1. Il *Fornitore* espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) dichiara che con riferimento al presente contratto non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il *Fornitore* non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del *Fornitore*, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 20

(Divieto di cessione del Contratto)

1. E' fatto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto.
2. E' fatto, altresì, divieto al *Fornitore* di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui ai precedenti comma 1 e 2, la *Cassa*, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 21

(Consenso al trattamento dei dati)

1. Il *Fornitore* presta il consenso al trattamento dei dati da parte della *Cassa* ai sensi della

vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.

Articolo 22

(Antimafia e condizione particolare di risoluzione)

1. Il *Fornitore* prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione del Fornitore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. Il *Fornitore* si impegna a comunicare immediatamente alla *Cassa*:
 - a) l'eventuale istituzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente Contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del *Fornitore* stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
 - b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo I del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;
 - c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.
3. Il *Fornitore* prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il Contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della *Cassa* di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* e dall'antimafia prefettizia; in tale ipotesi, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la *Cassa* avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto della *Cassa* al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 23

(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, lì

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a
favore dei Dottori Commercialisti

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il *Fornitore* dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Corrispettivi), Articolo 5 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 6 (Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore), Articolo 7 (Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali), Articolo 8 (Sciopero del personale pulizie), Articolo 9 (Responsabilità), Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 11 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 12 (Clausola risolutiva espressa), Articolo 15 (Riservatezza), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 19 (Trasparenza dei prezzi), Articolo 20 (Divieto di cessione del Contratto), Articolo 21 (Consenso al trattamento dei dati), Articolo 22 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione), Articolo 23 (Foro competente).

Roma, lì

Allegato: Condizioni del servizio; DUVRI.

ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO

14) CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio è costituito dalle seguenti prestazioni:

14.1) PULIZIA GIORNALIERA

- a) svuotamento cestini: deve essere effettuata con appositi carrelli portasacco, attrezzati di sacco a perdere per raccolta rifiuti. Ogni cestino dovrà essere corredato di sacchetto a perdere, al fine di impedire che lo stesso si sporchi e di snellire lo smaltimento dei rifiuti cartacei;
- b) spazzatura delle pavimentazioni: questa operazione verrà effettuata mediante passaggio sulle superfici di scopa a frange e panno umido; i rifiuti verranno smaltiti mediante raccolta in sacchi che dovranno essere sigillati e condotti successivamente al punto di raccolta;
- c) lavaggio delle pavimentazioni: dovrà essere eseguito mediante carrello "Mop" a due secchi e strizzatore; la soluzione saponosa dovrà contenere detergente idoneo onde eliminare qualsiasi traccia di sporco dalle superfici trattate;
- d) spolveratura degli arredi: dovrà essere eseguita ad "umido" mediante panno di cotone bianco imbevuto di liquido elettrostatico; particolare cura sarà riservata alle scrivanie dalle cui superfici verranno rimosse;
- e) eliminazione macchie, residui di biro ecc. mediante passaggio su queste superfici, di panno sintetico imbevuto di apposito detergente;
- f) servizi igienici: i pavimenti e i rivestimenti verranno lavati a fondo mediante carrello "Mop" utilizzando acqua e detergente idoneo; successivamente pavimenti e rivestimenti verranno disinfettati utilizzando i migliori prodotti in commercio. Tale operazione verrà eseguita anche per i sanitari, (water, bidè, lavandini ecc.) con uso di panni destinati esclusivamente a tale utilizzo. Tali ambienti a fine operazione dovranno essere deodorati;
- g) pulizia scale, androni, pianerottoli e ascensore: spazzatura e lavaggio con utilizzo dell'attrezzatura Mop;
- h) apparecchi telefonici: disinfettazione telefoni;
- i) corridoi, atri di accesso e archivi: lavaggio con utilizzo dell'attrezzatura Mop.

Inoltre dovrà essere eseguito il rifornimento di:

- 1) carta igienica, asciugamani, sapone liquido per mani, ecc.;
- 2) carta fotocopiatrice in scorta a ridosso dei macchinari;
- 3) distribuzione quotidiani;
- 4) supporto per commissioni interne.

14.2) PULIZIA TRIMESTRALE

- a) lavaggio delle pavimentazioni: dovrà essere eseguito in modo accurato, previo spostamento di mobili, con macchina munita di serbatoio, spazzola rotante e disco nero, usando soluzione acquosa di detergente. Le acque dovranno essere asportate ed eliminate attraverso la rete fognaria. Successivamente le superfici vanno risciacquate mediante carrello Mop utilizzando acqua chiara, al fine di eliminare qualsiasi residuo di lavaggio;
- b) lucidatura e mantenimento delle pavimentazioni: dovrà essere eseguita con apposito spandicera, stendendo n. 2 mani di cera non lucida. Successivamente questa pulizia

- c) lucidatura parti in legno: tutte le parti in legno di scrivanie, armadi, porte d'accesso ai piani ed alle stanze, arredi in genere verranno lucidate con apposito prodotto e panno sintetico;
- d) lucidatura: le maniglie delle porte, delle finestre, degli arredi ed eventuali targhe ed ottoni, dovranno essere pulite e lucidate con apposito panno sintetico.
- e) lavaggio vetri: le finestre e le pareti in vetro devono essere lavati in ogni caso, sulle due superfici, con apposito shampoo e stecca tergi vetro;
- f) pulitura di tutte le porte, degli infissi e dei radiatori;
- g) pulizia delle aree scoperte con spazzatura terrazzi.

Da quanto risulta dal prospetto, il servizio giornaliero sarà svolto con le seguenti maestranze:

Mattina	n. 3 persone impiegate per 3:00 ore	totale 9:00 ore;
	n. 2 persone impiegate per 2:00 ore	totale 4:00 ore;
Pomeriggio:	n. 8 persone impiegate per 4:00 ore	totale 32:00 ore
		=====
	Sommando	totale 45:00 ore /giorno

Pulizia trimestrale: Nei venerdì (quattro) dei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, settembre, ottobre e novembre, saranno impiegate n. 4 ulteriori maestranze che si aggiungeranno a quelle impegnate il venerdì.

Trimestrale	numero	periodo	Orario	Totale ore
Pulizia finestre apribili		1° 2° 3° 4° venerdì dei mesi di:		
	4 persone	gennaio;	14:00 - 19:00	20,00
	4 persone	aprile;	14:00 - 19:00	20,00
	4 persone	luglio;	14:00 - 19:00	20,00
Pulizia superfici vetrate interne (porte e pareti)	4 persone	ottobre	14:00 - 19:00	20,00
		1° 2° 3° 4° venerdì dei mesi di:		
	4 persone	febbraio;	14:00 - 19:00	20,00
	4 persone	maggio;	14:00 - 19:00	20,00
	4 persone	settembre;	14:00 - 19:00	20,00
	4 persone	novembre	14:00 - 19:00	20,00

Pulizia semestrale: Verrà eseguita in un sabato dei mesi di aprile e ottobre, con l'ausilio di una piattaforma aerea di idonea lunghezza, per la pulitura delle vetrate esterne non pulibili dall'interno.

Semestrale				
Pulizia della parte esterna delle vetrate non apribili	1 persona	1 sabato di aprile 1 sabato di ottobre Con ausilio di piattaforma aerea	8:00 - 14:00	12,00

La CNPADC si riserva la facoltà di modificare la tempistica, in funzione di nuove esigenze, senza che questo influisca in alcun modo sull'importo complessivo dell'accordo.

L'aggiudicatario risponderà verso la CNPADC di tutti i danni, di qualsiasi genere, che venissero arrecati a persone e cose dal proprio dipendente personale addetto alla pulizia e si obbliga a sollevare la CNPADC stessa da ogni richiesta e molestia che dovesse eventualmente pervenire per fatti comunque dipendenti dall'opera e dal comportamento del personale incaricato.

L'aggiudicatario si obbliga a pagare una penale, salvo esperimento di ogni altra azione che la CNPADC intendesse intraprendere a tutela dei propri interessi, fino all'1% del canone mensile, qualora si dovesse semplicemente lamentare, a mezzo di lettera formale, incuria nell'esecuzione dei servizi espletati.

Prodotti da usare. Tutti i materiali impiegati dal soggetto aggiudicatario devono essere rispondenti alle normative vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità: D.M. 28/01/92 sulla etichettatura dei preparati pericolosi; L. 26/4/83 n. 1365; L. 10/5/76 n.319 e ss. mm. ed ii.).

Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa “scheda di sicurezza” prevista in ambito comunitario. Il soggetto aggiudicatario deve sottoporre alla CNPADC, prima dell'inizio dei servizi, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.

In linea di massima tali schede dovranno comprendere le seguenti informazioni:

- Il nome del produttore.
- Le caratteristiche del prodotto.
- Il dosaggio di utilizzo.
- Il PH della soluzione in uso.
- I simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni di primo intervento.
- I numeri di telefono Centri antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

E' vietato l'uso dei prodotti tossici e/o corrosivi, in particolare l'acido cloridrico (HCL) e ammoniaca (NH₄).

I detergenti ed i disinfettanti devono essere usati ad esatta concentrazione e devono essere preparati di fresco; dopo l'uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato.

La ditta si obbliga a non sostituire la tipologia dei prodotti, dei quali una campionatura deve essere fornita a stipulazione avvenuta, se non previa autorizzazione della CNPADC. La stessa si riserva di effettuare prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all'uso per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale di dosaggio delle soluzioni, con facoltà di proibire l'uso di prodotti (detersivi, disinfettanti, ecc.) che venissero ritenuti dannosi alle persone, ai locali, agli arredi.